

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4264 del 07/08/2017
Oggetto	Società GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL in Comune di Copparo - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4394 del 07/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 18135/2017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** con sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 ed impianto nel Comune di Copparo, Via Certosa 13 - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n.7333 del 08/06/2017. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4197 del 27/06/2014 così come modificata dall'atto n. 67198 del 30/10/2014, rettificato con atto 6819 del 04/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta Patrimonio S.r.l.e volturata con atto n.938 del 23/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Ditta GECIM Gestioni Cimiteriali Srl, per l'esercizio dell'attività di **CREMAZIONE SALME**.

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 08/06/2017, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 15/06/2017 con il n. PGFE/2016/6985 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 08/06/2017, dalla Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** dal Sig. Stefano Luppi in qualità di Legale Rappresentante, sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 ed impianto nel Comune di Copparo Via Certosa 13 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **CREMAZIONE SALME**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4197 del 27/06/2014 così come modificata dall'atto n. 67198 del 30/10/2014, rettificato con atto 6819 del 04/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta Patrimonio S.r.l.e volturata con atto n.938 del 23/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Ditta GECIM Gestioni Cimiteriali Srl per quanto riguarda le seguenti matrici ambientali:
 1. emissioni in atmosfera:
 - aumento temporale delle emissioni
 2. impatto acustico:
 - modifica clima acustico a seguito dell'intervento sopra riportato
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma

dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4197 del 27/06/2014 così come modificata dall'atto n. 67198 del 30/10/2014, rettificato con atto 6819 del 04/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta Patrimonio S.r.l.e volturata con atto n.938 del 23/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Ditta GECIM Gestioni Cimiteriali Srl

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

– visto la presa d'atto del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi della dichiarazione di invarianza della Ditta per quanto riguarda l'impatto acustico, assunta al P.G. di Arpae con il n. PGFE/2017/7007 del 16/06/2017;

– visto il parere favorevole di Arpae – Servizio Territoriale riguardante le emissioni in atmosfera PGFE/2017/7423 del 26/06/2017;

– Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

– Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4197 del 27/06/2014 così come modificata dall'atto n. 67198 del 30/10/2014, rettificato con atto 6819 del 04/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta Patrimonio S.r.l.e volturata con atto n.938 del 23/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Ditta GECIM Gestioni Cimiteriali Srl, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **GECIM GESTIONI CIMITERIALI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, c con sede legale nel Comune di Copparo, Via Roma 38 ed impianto nel Comune di Copparo, Via Certosa 13 per l'esercizio dell'attività di **CREMAZIONE SALME**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Provincia
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico delle acque meteoriche, indicato nella planimetria unita al presente atto come allegato "B", derivanti dall'impianto, non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 ma solo alle disposizioni idrauliche del gestore della pubblica fognatura.
- sono fatti salvi i diritti di terzi per l'utilizzo di collettore di scarico ad uso comune in area privata.

Inoltre sono da osservare le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato nel collettore della pubblica fognatura di via Cesare Pavese nel Comune di Copparo, è quello di acque reflue domestiche (Classe **A** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.
2. Lo scarico, indicato al precedente punto 1, dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice.
3. Gli eventuali reflui della zona "magazzino salme", al fine di evitare il dilavamento di materiale/liquido infettivo in fognatura pubblica, dovranno essere smaltiti come rifiuto speciale ai sensi della normativa vigente.
4. L'allacciamento degli scarichi dei bagni deve essere realizzato a quota superiore all'estradosso della fognatura pubblica.
5. Prima dell'attivazione dello scarico, ovvero, nei casi di ristrutturazione, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa alla società C.A.D.F. S.p.A. certificazione congiunta da parte dell'utente e del Direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere in conformità del progetto presentato in data 03.03.2014 al C.A.D.F. S.p.A.
6. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dal C.A.D.F. S.p.A. in relazione all'impianto fognario.
7. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
8. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecnica costruttiva che per materiali impiegati, in modo tale che risulti impedita qualsiasi infiltrazione all'esterno di liquami ed esalazioni maleodoranti. E' fatto divieto

di immettere materie solide nella pubblica fognatura ricettrice, ad evitare tali fenomeni è consigliabile effettuare la manutenzione con periodicità almeno annuale dei pozzetti e delle vasche Imhoff.

9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
10. La società C.A.D.F. S.p.A. non risponderà dei danni cagionati da eventuali rigurgiti dei collettori e della fognatura e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
11. Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo alla società C.A.D.F. S.p.A.
12. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
13. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.
14. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere realizzati direttamente dalla società CADF o sotto la direzione tecnica della stessa, a spese dell'interessato, il quale dovrà inoltrare richiesta alla società CADF in tempo utile alla predisposizione del preventivo e all'organizzazione dei lavori necessari, o alla predisposizione della Direzione Tecnica.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita all'atto n. 4197 del 27/06/2014 quale sua parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominate **E0, E1 ed E2**.
2. In particolare per l'emissione **E1**, devono essere rispettate le prescrizioni con i seguenti limiti:

EMISSIONI	E1 Impianto crematorio
Portata (Nm ³ /h)	2.800
Durata (h/giorno)	18
Altezza minima (m)	6,40

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale Particellare [°]	10
Monossido di Carbonio [°]	50
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)*	200
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	50
Composti inorganici del cloro (espressi come HCL)*	30
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)*	4
Sostanze sotto forma di gas e vapori (espressi come Carbonio Organico Totale) *	20
Somma dei seguenti metalli e relativi composti: Cd + Tl + Hg + Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V *	0,5
Diossine e Furani (PCDD + PCDF) come indicato dal DI 133/2005 **	0,1 x 10 ⁻⁶
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) come indicato dal DI 133/2005 **	0,01
Sistema di abbattimento	post-combustore termico (primo stadio), reattore con iniezione di bicarbonato di Sodio e carboni attivi (secondo stadio), filtro a maniche in feltro agugliato di Nomex teflonato (terzo stadio)

I campionamenti manuali * e ** sono da riferirsi ad un tenore di Ossigeno nei fumi del 11%, ed in particolare da:

* **Media Oraria** riferita alla Fase/i di NORMALE FUNZIONAMENTO

** **Media sulle 8 ore** riferita alle Fasi di NORMALE FUNZIONAMENTO

3. La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno quadrimestrale**.
4. Il monitoraggio dei parametri Materiale particolare e Monossido di Carbonio (CO), dovrà essere eseguito con uno SME in automatico, durante le normali condizioni di esercizio dell'impianto. Non sono considerate normali condizioni di esercizio degli impianti, le fasi di avviamento e arresto e le condizioni di minimo tecnico. Tali fasi dovranno essere registrate e documentate con la possibilità di essere verificate dalle Autorità competenti. I limiti per il Materiale particolare e il Monossido di Carbonio (CO) si riferiscono alla media giornaliera.
5. Vista la particolare condizione di discontinuità dell'impianto, devono essere monitorate anche le situazioni emissive riferite ai periodi transitori, (**ORE NON DI NORMALE FUNZIONAMENTO**) che la Ditta dovrà documentare registrando i **periodi /archi temporali** in cui l'impianto si trova nelle fasi di **Avvio – Mantenimento – Fermata**.
6. Il gestore in tali situazioni dovrà comunque adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni.
7. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento tali da non garantire il rispetto dei limiti emissivi, dovrà comportare la sospensione o la riduzione della funzionalità dei forni crematori, per il tempo necessario alla rimessa in esercizio di tali sistemi di abbattimento. Per tali circostanze la Ditta dovrà tenere prova documentale su appositi registri.
8. Per la camera di cremazione e la di post-combustione deve essere rilevata e registrata la temperatura.
9. Per gli effluenti gassosi della camera di post-combustione devono essere rilevate e registrate la temperatura e la percentuale di ossigeno libero.
10. Il post-combustore deve essere dotato di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. (art.294 comma 3 152/06).
11. Inoltre la ditta dovrà ridurre al minimo gli impatti ambientali osservando queste specifiche gestionali:
 - 11.1. l'attività di cremazione dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e degli orari così come definiti dalle norme vigenti;
 - 11.2. durante tutta la durata delle cremazioni l'impianto deve essere costantemente presidiato da almeno un addetto sia al fine di controllare la regolarità del processo, sia al fine di adottare, in caso di anomalie di funzionamento o altri imprevisti, le necessarie procedure;

11.3. prima dell'inizio della cremazione dovranno essere rimossi dal feretro tutti gli arredi esterni in metallo (maniglie, croci, piedini, ecc.) comprese le viti di chiusura del feretro ad eccezione delle due sigillate dalla Imprese di Onoranze e raccolti in apposito contenitore, come rifiuto metallico (precremazione). Si procede inoltre alla rimozione della targhetta identificativa;

11.4. per la cremazione delle salme dovranno essere adottate casse di tipo autorizzato ai sensi dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dal Ministero della Salute in data 12/04/2007. Per la cremazione di resti mortali ed ossei devono essere adottati involucri in legno o cellulosa;

11.5. non possono essere destinati alla cremazione feretri contenenti cassa in zinco, interamente rivestiti in zinco e qualora presenti dovranno essere rimossi e destinati allo smaltimento come rifiuto. Qualora si rendesse necessario, per particolari situazioni igienico/sanitarie od operative, effettuare la cremazione con utilizzo di casse avvolte o contenenti zinco o materiali metallici, si procederà all'annotazione, prima della cremazione, in apposito registro, tenuto presso l'impianto, riportante data ora della cremazione, cognome e nome del defunto, nominativo dell'operatore che ha eseguito la cremazione, motivazione della deroga. I risultati di tale monitoraggio devono essere trasmessi alla AUSL Ferrara, Comune di Copparo ed Arpae con frequenza annuale;

11.6. è consentita la cremazione di un solo feretro alla volta.

12. per quanto riguarda l'emissione **E2** relativa al polverizzatore ceneri devono essere rispettate le prescrizioni con i seguenti limiti:

EMISSIONI	E2 Polverizzatore ceneri
Portata (Nm ³ /h)	6
Durata (h/giorno)	24 min/g
Altezza minima (m)	--
Inquinanti (mg/Nm³)	
Materiale Particellare	10
Sistema di abbattimento	Filtri a maniche in tessuto

13. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di polverizzazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti; In sede di messa a regime del polverizzatore

dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.. Per questa emissione i sistemi di abbattimento a presidio devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

14. L'emissione **E0**, dovrà essere utilizzata **solo** per emergenza estemporanea per guasto o blocco dell'impianto. L'emissione **E0** non può essere utilizzata per una continuazione di attività dell'impianto di cremazione. In caso che la ditta intenda utilizzare l'impianto di cremazione con l'emissione **E0** per il proseguo dell'attività dovrà provvedere ad un sistema di abbattimento e di controllo dell'effluente uguale a quello dell'emissione **E1**.
15. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "quadrimestrale" si intende una frequenza di 120 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpe, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
16. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
17. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
18. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi

e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

19. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

20. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

21. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

22. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

Vista la Dichiarazione di rispetto dei valori di emissioni e immissioni di rumore presentata dalla Ditta, con cui il gestore dichiara che la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività **non produrrà il superamento** dei valori di emissione e di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente, l'attività deve essere svolta secondo quanto dichiarato nella stessa.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 4197 del 27/06/2014 così come modificata dall'atto n. 67198 del 30/10/2014, rettificato con atto 6819 del 04/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta

Patrimonio S.r.l.e volturata con atto n.938 del 23/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Ferrara alla Ditta GECIM Gestioni Cimiteriali Srl.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a CADF S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.